

REGOLAMENTO del FONDO MANFREDO MANFREDI

Nome del Fondo

È costituito, nell'ambito della Fondazione di Comunità Milano Città, Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana Onlus (in seguito semplicemente "**Fondazione**") e facente parte di questa, un Fondo Nominativo con diritto di indirizzo denominato:

FONDO MANFREDO MANFREDI

(d'ora innanzi per brevità semplicemente "**Fondo**").

2. Finalità

2.1 Il Fondo, costituito in memoria di Manfredo Manfredi, è finalizzato al sostegno di iniziative e progetti di utilità sociale promossi da enti che sviluppano progetti sul territorio di riferimento della Fondazione, con particolare riferimento a:

- a) Interventi di sostegno all'autonomia e all'inclusione sociale e lavorativa di famiglie e soggetti vulnerabili e marginali a mitigazione delle crescenti disuguaglianze;
- b) Iniziative di cura, rigenerazione e valorizzazione di beni comuni abbandonati, in stato di degrado o sottoutilizzati, attraverso processi di collaborazione e co-progettazione tra cittadini, istituzioni locali, enti privati e terzo settore.

2.2 Finalità del Fondo è altresì quella di promuovere la cultura del dono e della solidarietà all'interno delle Comunità, coinvolgendo privati cittadini, enti e aziende in progetti di utilità sociale

2.3 Le Finalità concretamente perseguite dal Fondo devono essere in ogni caso compatibili con la natura e con lo Scopo della Fondazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

3. Donazioni

3.1 La prima dotazione del Fondo è costituita dalla somma disponibile di Euro 200.000 (duecentomila), derivante da un versamento effettuato da Andrea Manfredi (in seguito semplicemente "**Fondatore**")

3.2 Detti fondi sono stati già accreditati mediante bonifico in data 31/3/2020 sul conto corrente della Fondazione presso Banca Intesa Sanpaolo, IBAN IT18Y0306909606100000162571.



La prima dotazione è destinata a incrementare equamente il patrimonio e la disponibilità corrente del fondo, quest'ultima è pertanto interamente disponibile per il sostegno a progetti secondo le finalità indicate all'art. 2.

3.3 Qualunque persona sia fisica che giuridica e qualunque ente con o senza personalità giuridica, che condivida le finalità del Fondo, può effettuare donazioni alla Fondazione, destinandole, a propria discrezione, sia al patrimonio che alla disponibilità corrente del Fondo (le "Donazioni"). In assenza di indicazioni specifiche, le Donazioni incrementeranno in egual misura il patrimonio - al fine di garantire la sostenibilità di lungo periodo del Fondo - e le disponibilità correnti.

3.4 Resta, tuttavia, impregiudicato il diritto della Fondazione a rifiutare singole Donazioni.

3.5 Tutte le attribuzioni e gli impegni a favore del Fondo saranno irrevocabili una volta accettati dalla Fondazione.

3.6 È intenzione del Fondatore incrementare il Fondo negli anni a venire, sia il patrimonio che le disponibilità correnti.

4. Distribuzione

4.1 Le quote della sezione corrente, nonché le rendite annue provenienti dalla quota patrimoniale del Fondo, potranno essere destinate per le iniziative aventi le finalità di cui al precedente articolo 2 o, in alternativa, potranno essere destinate all'incremento della sezione patrimoniale del Fondo.

4.2 L'assegnazione degli importi di cui al punto 4.1, sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione o da un organo da esso delegato, su proposta del Fondatore o, in sua mancanza, dei soggetti designati secondo le indicazioni dallo stesso comunicate alla Fondazione in una forma che garantisca la prova della loro ricezione e con atto avente data certa e sottoscrizione autenticata o per testamento, in coerenza con le finalità di cui al precedente articolo.

4.3 Il Fondatore (o i soggetti dallo stesso indicati per il caso di sua mancanza) avrà il compito di decidere la modalità di selezione dei progetti da finanziare, nonché di promuovere l'eventuale emissione di bandi. L'erogazione potrà avvenire in qualsiasi momento, anche più volte nel corso dell'anno, nei limiti delle somme disponibili costituite dalla sezione corrente e dalle rendite maturate.

La destinazione delle erogazioni dovrà in ogni caso essere conforme allo Statuto della Fondazione. All'atto dell'erogazione la Fondazione sarà tenuta a fare esplicita menzione della provenienza delle risorse dal predetto fondo.

Inoltre, l'ente beneficiario delle erogazioni si dovrà impegnare a presentare una rendicontazione trimestrale del progetto per un ammontare di costo pari almeno al contributo riconosciuto, nonché una relazione qualitativa.

La Fondazione renderà noti, di regola con cadenza annuale o al più con cadenza trimestrale a fronte di specifica richiesta, al Fondatore (o ai soggetti dallo stesso indicati per il caso di sua mancanza) l'ammontare delle somme raccolte, la complessiva consistenza del fondo, gli utilizzi e le movimentazioni dello stesso, oltre a garantire un diritto di informazione piena su quanto finanziato dal Fondo.

5. Costi del Fondo

5.1 Non sono previsti costi di gestione del Fondo, salvo quanto previsto nel successivo art. 6. Ogni costo sostenuto dalla Fondazione per l'accettazione e l'acquisizione di beni donati alla Fondazione per il Fondo nonché per le attività straordinarie collegate alla sua gestione potrà essere invece imputabile al Fondo stesso, in accordo con il Fondatore (o con i soggetti dallo stesso indicati per il caso di sua mancanza).

6. Investimenti

6.1 L'amministrazione del capitale del patrimonio del Fondo è effettuata dalla Fondazione nell'ambito della gestione generale del proprio patrimonio. A chiusura di ciascun esercizio (31 dicembre) e a partire dall'anno fiscale successivo per ciascuna donazione al netto dei costi bancari e delle imposte relative agli investimenti, la Fondazione attribuirà al Fondo la quota parte dell'incremento maturato nell'anno, comunicando al Fondatore (o ai soggetti dallo stesso indicati per il caso di sua mancanza), entro e non oltre i 60 giorni dalla approvazione del bilancio, l'entità dell'importo di cui esso dovrà proporre la destinazione.

7. Durata

7.1 Qualora lo scopo del Fondo dovesse esaurirsi o diventare impossibile o di scarsa utilità, la Fondazione, sentito il Fondatore (o i soggetti dallo stesso indicati per il caso di sua mancanza), dovrà individuare un'altra finalità di solidarietà che sia compatibile con lo Statuto della Fondazione e che sia il più possibile vicina, secondo un giudizio insindacabile e di buona fede del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, alle originali attività del Fondo.

7.2 In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione per una qualunque causa, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione dovrà devolvere il valore patrimoniale del Fondo ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Fondazione, sentite le indicazioni del Fondatore (o dei soggetti dallo stesso indicati per il caso di sua mancanza).



8. Statuizioni amministrative

8.1 Le regole di funzionamento del Fondo qui stabilite potranno essere modificate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione con l'accordo del Fondatore (o dei soggetti dallo stesso indicati per il caso di sua mancanza).

8.2 La Fondazione si impegna ad utilizzare le somme ricevute in conformità alla propria natura (attualmente di Onlus ed in futuro di ETS) ed al proprio scopo, attualmente nei limiti delle disposizioni dell'art.10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n.460 ed, in un prossimo futuro, dell'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e di destinarle secondo le finalità determinate all'art.2 del presente Regolamento.

8.3 La Fondazione è iscritta all'anagrafe Onlus e pertanto le eredità e i legati, le donazioni e le erogazioni liberali ad esse dirette sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni. Per quanto riguarda i lasciti ereditari, devoluzioni testamentarie legati ed ogni altra dazione di natura accessoria, saranno applicabili le relative disposizioni rispettivamente previste dalla legge ordinaria agli articoli 456 e ss, 587 e 649 ss del codice civile".

Per quanto riguarda le erogazioni liberali ai sensi dell'art 83, commi 1 e 2 e dell'art.104, comma 1 d.lgs.117/2017 ai fini delle imposte sui redditi le erogazioni liberali dirette alla Fondazione (ivi comprese quelle destinate al Fondo) sono – allo stato attuale - detraibili per le persone fisiche nella misura del 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro o deducibili, per persone fisiche, enti e società, dal reddito complessivo netto nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

Letto, confermato e sottoscritto

Milano, li 13 maggio 2020

Per il Fondo **MANFREDO MANFREDI**

Andrea Manfredi

Fondazione di Comunità Milano Città Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana

Carlo Marchetti